

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 Legge. 317 del 05 Ottobre 1991)

<>°°<>

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

N° 22/16
del
20 Maggio 2016

<>°°<>

O G G E T T O:

ORDINANZA N.1 DEL 22 MARZO 2016 EMESSA DAL COMUNE DI CITTADUCALE
Ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio
Incarico Avv. Ermanno Mancini

L'anno *duemilasedici* il giorno *20* del mese Maggio
alle ore 10,00 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. *Andrea FERRONI*

quale Presidente del suintestato Consorzio

con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 73/15
del 22/06/2015,

assistito dall'Ingegnere Emiliano FAGIANI - Funzionario dell'Ufficio Tecnico
dell'Ente

PREMESSO:

- che il Comune di Cittaducale ha emesso l'Ordinanza n. 1 del 22.03.2016 a firma del Responsabile del Settore IV Arch. Rita Rughetti ordinando tra l'altro al Consorzio di rimuovere il rifiuto contaminato presente in alveo lungo il Fosso Pantano fino a via delle scienze entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'Ordinanza stessa;
- che avverso alla suddetta Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta (60) giorni sempre dalla data di notifica;
- che il Consorzio con nota protocollo n. 1596/16 del 21.04.2016 ritenendo essere presenti motivi di illegittimità dell'Ordinanza ha chiesto la revoca della stessa e la riemissione nei confronti di chi effettivamente ha causato l'inquinamento riscontrato;
- che il Consorzio con nota protocollo n. 1795/16 del 05.05.2016 ha sollecitato il riscontro alla suddetta nota n.1596/16;
- che il Comune di Cittaducale non ha ad oggi riscontrato le citate note;

Considerato che l'inquinamento oggetto dell'Ordinanza rilevato da Arpa Lazio non è imputabile al Consorzio;

Considerato che l'intervento di bonifica richiesto dal Comune di Cittaducale per estensione richiederebbe un esborso dell'Ente non compatibile con le gravi difficoltà economico-finanziarie in cui versa lo stesso così come evidente dalla perdita pari ad €770.004,45 risultante dall'ultimo bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 approvato dall'Assemblea Generale del Consorzio in data 27 aprile 2016;

Considerato che per i motivi di cui sopra si ritiene indispensabile impugnare l'Ordinanza n. 1 del 22.03.2016 emessa dal Comune di Cittaducale presso il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di tutelare gli interessi del Consorzio;

Vista l'urgenza determinata dallo scadere dei sessanta (60) giorni utili dalla notifica dell'Ordinanza per impugnare la stessa presso il Tribunale Amministrativo del Lazio;

per quanto esposto in premessa

DETERMINA

- a) di dare mandato all'Avv.to Ermanno MANCINI, del foro di Rieti, con Studio in Piazza S.Rufo, 6 - Rieti di presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio impugnando l'Ordinanza n. 1 del 22.03.2016 emessa dal Comune di Cittaducale conferendo al medesimo Avvocato ogni più ampia facoltà di legge a rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio, nonché alla predisposizione di tutti gli atti collegati e conseguenti;

- b) di precisare che il presente atto sarà ratificato alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
- c) di dare mandato al Presidente per il conferimento dell'indispensabile delega;
- d) di imputare l'eventuale spesa necessaria per tali azioni al Centro di Costo n. 11: "Gestione Impianto Depurazione";
- e) di trasmettere la presente deliberazione all' Avv. Ermanno Mancini e per opportuna conoscenza, all'Ufficio Ragioneria del Consorzio.